



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2022 ANNO VII N.13.

## Il patrimonio culturale immateriale

### Il lungo cammino per la sua tutela giuridica e l'apporto culturale di Claude Lévi-Strauss



2022 ANNO VII NUMERO 13

di Chiara A. D'Alessandro DOI: <https://doi.org/10.54103/2531-6710/18455>



## IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE.

### IL LUNGO CAMMINO PER LA SUA TUTELA GIURIDICA E L'APPORTO CULTURALE DI CLAUDE LÉVI-STRAUSS

Chiara A. D'Alessandro

#### *IMMATERIAL CULTURAL HERITAGE. THE LONG PATH TO LEGAL PROTECTION AND THE CULTURAL CONTRIBUTION BY CLAUDE LÉVI-STRAUSS*

##### **Riassunto**

*La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale è il risultato di un lungo e complesso percorso che è culminato nella Convenzione UNESCO del 2003 sulla tutela del patrimonio culturale immateriale, ed è tuttora in fieri in molti ordinamenti. A questo percorso non è estraneo il ruolo e il contributo culturale dell'antropologia culturale e in particolare di uno dei suoi più eminenti esponenti, Claude Lévi Strauss, che negli anni ha mantenuto un lungo e proficuo rapporto con l'UNESCO*

*Parole chiave: UNESCO - Cultura - CLAUDE LÉVI-STRAUSS .*

##### **Abstract**

*The legal protection of intangible cultural heritage is the result of a long and complex process that culminated in the 2003 UNESCO Convention on the protection of intangible cultural heritage, and is still in progress in many legal systems. To this path is not foreign the role and the cultural contribution of cultural anthropology and in particular of one of its most eminent exponents, Claude Lévi Strauss, who, over the years, has maintained a long and fruitful relationship with UNESCO.*

*Keywords: UNESCO - Culture - CLAUDE LÉVI-STRAUSS.*

##### **Autore:**

Ricercatrice a tempo determinato in Diritto Pubblico Comparato presso l'Università degli studi di Napoli Federico II

**Articolo** soggetto a revisione tra pari a doppio cieco.

**Articolo** ricevuto il 20.05.22 approvato il 20.07.22.

## 1. Introduzione

Il tema della presa in considerazione di quello che oggi chiamiamo, con dizione pressoché tecnica, patrimonio immateriale, non è certo nuovo né per l'opinione pubblica (meglio le opinioni pubbliche) da sempre interessata a queste realtà sociali, né per gli studiosi<sup>1</sup>. Non vi è dubbio, tuttavia, che il maggiore impulso affinché il poderoso e fragile insieme del patrimonio culturale immateriale facesse il suo ingresso nel panorama internazionale e nel mondo politico e giuridico dei singoli Stati si è determinato con la Convenzione UNESCO del 2003 sulla protezione del patrimonio culturale immateriale, che ha seguito di circa un trentennio quella già dedicata al patrimonio culturale inteso in senso più tradizionale.

In questo lavoro si vuole sottolineare che, perché questo accadesse e il patrimonio immateriale trovasse cittadinanza presso di esso, l'UNESCO dovette modificare qualcosa di estremamente profondo nel proprio atteggiamento verso il patrimonio culturale e che ciò poté accadere, certo per complesse ragioni di politica internazionale, connesse tra l'altro alla globalizzazione, ma anche per l'affermarsi di una nuova concezione della cultura messa a fuoco in quei decenni. Di questa evoluzione si intende dare parziale, ma significativo, conto attraverso la altalenante, e pur così intrecciata storia, dei rapporti tra Claude Lévi-Strauss e l'UNESCO, lo studioso che forse ha più contribuito ad imporre lo sguardo (anche) dell'uomo occidentale verso la realtà della cultura immateriale.

## 2. La nascita dell'UNESCO ed il suo rapporto con il Patrimonio Culturale materiale.

### La convenzione per la sua difesa in caso di conflitto armato (1954)

Occorre ricordare come l'Unesco nasca (Parigi 1946) immediatamente a ridosso della costituzione dell'ONU, di cui è tuttora agenzia, e della fine della Seconda Guerra Mondiale. Nella consapevolezza che gli accordi politici ed economici non sono sufficienti per realizzare una pace duratura ma che la sua

---

<sup>1</sup> Gli studiosi italiani erano soliti riferirsi con la complessa dizione di discipline demoetnoantropologiche, mentre l'acuto studioso abruzzese Alberto Maria Cirese coniò per essi la denominazione di beni culturali volatili, volendo con ciò alludere alla necessità che essi venissero riprodotti e rieseguiti ogni volta che si volessero nuovamente fruire (cfr. A.M. Cirese, *Le discipline demoetnoantropologiche in Le discipline umanistiche*, in *Supplemento al Bollettino di Università Ricerca*, Roma, 1991, pp. 83, 97). Pervero la definitiva espressione oggi in uso di beni immateriali sembra essere la traduzione dal francese di *immatériel*, a sua volta traduzione dal testo normativo, a suo tempo vigente in Giappone (Paese che, dopo la seconda Guerra Mondiale e l'occupazione americana che ne seguì, fu tra i primi a temere la dissoluzione del proprio formidabile apparato culturale tradizionale) per la protezione di quei beni, cfr. *Law for the Protection of Cultural Properties*, Government of Japan, 1948.

costruzione deve essere nondimeno fondata sulla educazione, sulla scienza e, più in generale, sulla cultura, l'UNESCO statutariamente si propone di "assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza destinazione di sorte, di sesso, lingua o religione".

Ciò rende immediatamente chiaro come al centro della missione di pace dell'organismo internazionale vi sia, ad un tempo come strumento e come oggetto, il tema della cultura e della difesa del patrimonio culturale che l'umanità, nel corso della sua storia e nelle sue diverse articolazioni è venuto accumulando.

Ma a quale cultura fa riferimento l'ONU nelle sue fasi fondative? Ed ancora che cosa può intendersi per patrimonio culturale per un'organizzazione internazionale alla fine degli anni '40 del secolo scorso, e negli anni successivi? Tralasciando per il momento la prima, e più generale domanda, la risposta al secondo quesito è relativamente più agevole.

Sembra infatti evidente che il patrimonio culturale cui l'Unesco, Agenzia di diritto internazionale, di cui non si deve dimenticare la originaria natura di *ius belli ac pacis*, debba far riferimento per la sua missione è costituito anzitutto dai beni materiali. Ed infatti, insistendo queste ultime sui territori ed all'interno dei confini nazionali, sono proprio quelli direttamente minacciati in caso di conflitto armato. La guerra mondiale allora appena conclusa con le innumerevoli distruzioni di siti culturali da essa provocati soprattutto a causa dei bombardamenti aerei dava ampia prova della necessità di un impegno di protezione anche del patrimonio culturale da parte degli organismi internazionali<sup>2</sup>. Conseguenza di ciò è la Convenzione Unesco per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato del 1954 (c.s. Convenzione dell'Aia)<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Ancora negli ultimi giorni del conflitto (5-10 maggio 1945) si ricorda l'incendio nella Germania occupata della flakturm friedrichshain in cui erano stipate alcune delle più importanti opere dei Musei tedeschi, probabilmente il più grande disastro artistico della storia moderna.

<sup>3</sup> Ovviamente vastissima la bibliografia relativa a tale fondamentale convenzione. Si citano di seguito solo alcuni tra i più significativi contributi: P. Benvenuti - R. Sapienza (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, Giuffrè, 2007; K. Chainoglou, *Destruction and reconstruction of cultural heritage in Eastern Mediterranean: from cultural genocide to war crimes and crimes against humanity*, in A. Tziampiris - S. Litsas (a cura di), *The New Eastern Mediterranean* Springer: Theory, Politics and States in a Volatile Era, New York, Springer, 2018, pp. 113-138; A. Gioia, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in F. Francioni - A. Del Vecchio - P. De Caterini (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Giuffrè Editore - LUISS, Milano-Roma, 2000, pp. 71-99; C. Guardì, *La protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato: Sviluppi etici e legali nella concezione occidentale della questione*, Roma, Edizioni Sapienza, 2021; N. Leanza, *Lo stato dell'arte sulla protezione dei beni culturali in tempo di guerra*, in *La Comunità internazionale*, 2011, 3, pp. 371 - 388; V. Mainetti, *De nouvelles perspectives pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé: l'entrée en vigueur du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954*, in *«International Review of the Red Cross»*, LXXXVI (2004), pp. 337-366; V. Négri (a cura di), *Le patrimoine culturel, cible des conflits armés. De la guerre civile espagnole aux guerres du 21e siècle*, Bruxelles, Bruylant, 2014; F. Rosén, *The dark side of cultural heritage protection*, in *«International Journal of Cultural Property»*, XXVII/4 (2020), pp. 495-510; P.G. Stone (a cura di), *Cultural Heritage, Ethics, and*

Bisogna aggiungere che da allora molte cose sono accadute, ma che la Convenzione UNESCO del 1954, peraltro più volte riformata ed adattata anche con riferimento all'evolversi delle tecnologie di guerra, non manca, purtroppo, di essere ai nostri giorni di tragica attualità<sup>4</sup>. Ed in effetti l'andamento di molti recenti conflitti (dalla ex Jugoslavia, al Mali, alla Siria fino all'Afghanistan ed all'Ucraina) mostrano come “distuggere le memorie del nemico e i simboli di una collettività può diventare un obiettivo altrettanto importante di quanto non sia vincere militarmente il conflitto armato<sup>5</sup>.

### 3. Ancora UNESCO e patrimonio culturale materiale. La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale e naturale (1972)

In continuità con la Convenzione del 1954, sulla quale si è ritenuto spendere appena qualche parola in più, vista la contingenza internazionale in cui questo contributo viene concluso, si può porre senz'altro, dal punto di vista dell'attenzione al territorio ed alla materialità del patrimonio predetto, la ben nota Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Mondiale e Naturale, firmata a Parigi nel novembre del 1972 ed entrata in vigore nel dicembre del 1975, la quale ha costituito il primo strumento giuridico internazionale atto a riconoscere e proteggere i beni culturali e naturali al fine di garantirne l'identificazione, la conoscenza, la conservazione e la trasmissione alle generazioni future<sup>6</sup>.

---

the Military, Woodbridge, Boydell & Brewer, 2011; P. G. Stone, Human Rights and Cultural Property Protection in Times of Conflict, in «International Journal of Heritage Studies» XVIII/3 (2012), pp. 271-284; J. Toman, La protection des biens culturels en cas de conflit armé, Paris, Éditions Unesco, 1994; T. G. Weiss - N. Connelly, Protecting cultural heritage in war zones, in «Third World Quarterly», XL/1 (2019), pp. 1-17; R. Sapienza, La protezione dei beni culturali nei conflitti armati. Un formidabile incubatore concettuale, in A. Di Blase - G. Bartolini - M. Sossai (a cura di), Diritto internazionale e valori umanitari. Atti della giornata di studio in onore di Paolo Benvenuti (Dipartimento di Giurisprudenza – Università Roma Tre, Roma, 19 dicembre 2017), numero monografico della rivista «Diritto internazionale, II: Diritto internazionale privato e dell'Unione Europea», II (2019), pp. 269-280; D. Viejo-Rose - M. L. Stig Sørensen, Cultural Heritage and Armed Conflict: New Questions for an Old Relationship, in E. Waterton - S. Watson, The Palgrave Handbook of Contemporary Heritage, Basingstoke, Palgrave Macmillan 2015, pp. 281-295.

<sup>4</sup> Si veda da ultimo la Dichiarazione UNESCO (25 febbraio 2022) sulle vicende legate alla guerra in Ucraina con cui è stato chiesto alle parti belligeranti “il rispetto del diritto internazionale umanitario, in particolare della Convenzione dell'Aja del 1954 sulla protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato e dei suoi due Protocolli per assicurare la prevenzione dei danni al patrimonio culturale in tutte le sue forme. Sulla tragica oggettività delle distruzioni dei beni culturali durante il conflitto russo-ucraino si veda il recentissimo intervento su The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2022/apr/01/at-least-53-culturally-important-sites-damaged-in-ukraine-unesco>. Si ricorda che il citato protocollo del 1999 ha istituito tra l'altro il Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, composto da 12 Stati parte della Convenzione eletti per quattro anni.

<sup>5</sup> L. Marini, La protezione dei beni culturali fra interessi pubblici, diretti dei singoli, sicurezza collettiva. In *Questione giustizia*, 1, 2017, p. 239.

<sup>6</sup> Anche su questa Convenzione si è addensata una vastissima letteratura internazionale. Tra i moltissimi contributi si ricordano: M.T. Albert - B. Ringbeck (a cura di), 40 Years World Heritage Convention. Popularizing the Protection of Cultural and Natural Heritage, Berlin 2015; I. Anatole-Gabriel, La fabrique du patrimoine de l'humanité. L'Unesco et la protection patrimoniale (1945-1992), Paris 2016; M. Askew, The Magic List of Global Status: UNESCO, World Heritage and the Agendas of States, in S. Labadi - C. Long (a cura di), Heritage and Globalisation, London, 2010, pp. 19-44; M. Batisse - G. Bolla, The Invention of 'World Heritage', Paris 2005; J. Blake, International Cultural Heritage Law, Oxford 2015; I. Brianso - O. Tebbaa, La notion de patrimoine selon l'Unesco : discours et glissements catégoriels des conventions (1972, 2003), in «Droit et cultures» [on-line], LXXXI (2021); K. Buckley - B. Rudolf, World Heritage: alternative futures, in W. Logan - M. Nic Craith - U. Kokel (a cura di), A Companion to

Come è noto fu proprio lo straordinario successo della convenzione del 1972 ad evidenziare la difficoltà di molti Paesi non europei od occidentali<sup>7</sup>, specie “in via di sviluppo”, ricchi di elementi di cultura legati all’oralità o che si esprimessero sotto la forma di conoscenze ed abilità tradizionali, così come nella musica e nella danza, nel teatro e nelle performances rituali, ma poveri di siti monumentali<sup>8</sup> di inserirsi positivamente nelle politiche di protezione fino a quel momento fatte proprie dall’UNESCO.

D’Altra parte l’UNESCO, peraltro del tutto opportunamente, non ha mai smesso di essere articolamente attivo in materia di tutela giuridica dei beni culturali materiali<sup>9</sup>.

#### **4. La non facile gestazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003)**

Nasce in questo clima, ed in particolare nella consapevolezza che il processo di mondializzazione<sup>10</sup> andasse travolgendo proprio quelle fragili diversità culturali, la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del

---

Heritage Studies, New York 2015, pp. 522-540; C. Brumann - A.E. Gfeller, Cultural landscapes and the UNESCO World Heritage List: perpetuating European dominance, in «International Journal of Heritage Studies», XXVIII/2 (2022), pp. 147-162; C. Cameron, From Warsaw to Mostar: The World Heritage Committee and Authenticity, in «APT Bulletin», XXXIX (2008), pp. 19-24; F.P. Cunsolo, La tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale nella Convenzione UNESCO del 1972, in E. Baroncini (a cura di), Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale nel diritto internazionale, Bologna 2021, pp. 213-241; F. Francioni - J. Gordly, Enforcing International Cultural Heritage Law, Oxford 2013; F. Francioni - F. Lenzerini (a cura di), The 1972 World Heritage Convention: a commentary, Oxford - New York 2008; B.S. Frey - L. Steiner, World Heritage List: Does It Make Sense?, in «International Journal of Cultural Policy», XVII (2011), pp. 555-573; A. Gfeller, Negotiating the meaning of global heritage: ‘cultural landscapes’ in the UNESCO World Heritage Convention, 1972–92, in «Journal of Global History», VIII (2013), pp. 483-503; R. Harrison, Heritage and Globalization, in E. Waterton - S. Watson (a cura di), The Palgrave Handbook of Contemporary Heritage, Basingstoke 2015, pp. 297-311.

<sup>7</sup> Per una riflessione sul marcato eurocentrismo o occidentalismo della Convenzione del 1972 si veda S. Labadi, *Unesco cultural Heritage, and Outstanding Universal Value. Value-based Analysis of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions*, Lanham 2013, p. 130.

<sup>8</sup> In effetti, i criteri per l’identificazione di un sito da inserire nella lista rappresentativa UNESCO del patrimonio mondiale si rivelarono, sin da subito, difficilmente conciliabili e adattabili alle culture extra occidentali, se non a costo di forzature importanti. Solo nel 1992, in occasione del ventesimo anno dall’approvazione della Convenzione del 1972, per venire incontro alle critiche da tempo mosse dai Paesi scarsamente presenti nelle liste rappresentative, il neonato Centro per il Patrimonio Mondiale, promosse un programma, definito “strategia globale” (Global Strategy for a balanced, representative and credible world heritage list) allo scopo di stimolare una revisione dei criteri necessari proprio all’iscrizione dei siti nelle liste rappresentative. Sui contenuti e sugli apporti forniti dalla “strategia globale”, si veda C. Bortolotto, *Introduzione*, in C. Bortolotto (a cura di), *Il patrimonio immateriale secondo l’Unesco: analisi e prospettive*, Roma, 2008, pp. 10 ss.

<sup>9</sup> Si ricordano altresì la Convenzione UNESCO sui mezzi di proibizione e prevenzione degli illeciti nelle importazioni, esportazioni e trasferimento della proprietà dei beni culturali (1970) ed ancora la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale sottomarino (2001).

<sup>10</sup> Sulle ragioni che hanno condotto all’emanazione del testo internazionale, anche in riferimento ai pericoli relativi alla sopravvivenza di questo tipo di patrimonio nel contesto di un’incipiente globalizzazione, cfr. Avezuela Cárceles, *El patrimonio cultural immaterial*, in AA. VV., *Problemas prácticos y actualidad del derecho administrativo*, Anuario 2015, p. 476.

patrimonio culturale immateriale<sup>11</sup> che, passando attraverso un complesso processo di elaborazione<sup>12</sup> e superando varie fasi quali il concetto di capolavoro<sup>13</sup> o di folklore (rischiosamente esposto ai fraintendimenti) fornisce protezione a “quegli elementi della cultura che legati alle tradizioni anche locali, alla oralità ed alla vita delle comunità (territoriali e non) rappresentano la principale dimensione del patrimonio culturale immateriale, ovvero, per usare l’espressione inglese dell’*intangible heritage*”<sup>14</sup>.

Come si spiega il passaggio di oltre un trentennio perché l’UNESCO decidesse finalmente di dare cittadinanza di diritto internazionale al patrimonio immateriale? E soprattutto come si spiega il trascorrere di oltre mezzo secolo dalla sua fondazione perché l’UNESCO, pur con la sua originaria vocazione “mondialista”, si rendesse conto dell’importanza delle culture orali e tradizionali per moltissimi Paesi. Il fatto è che, perché accadesse, e perché il concetto di cultura per l’UNESCO potesse essere declinato anche al plurale passando, altresì, da un’intonazione decisamente storico-artistica, occidentalizzante e di conservazione del passato più glorioso, ad una più aperta e inclusiva intonazione antropologica che considera il patrimonio in quanto vivente, sono stati necessari molti eventi tra cui, accanto alla ricordata

<sup>11</sup> Anche su questa Convenzione si cita una bibliografia essenziale: S. Baldin, I beni culturali immateriali e la partecipazione della società nella loro salvaguardia: dalle convenzioni internazionali alla normativa in Italia e Spagna, in «DPCE online», III (2018), pp. 293-316; J. Blake - L. Lixinski (a cura di), The 2003 UNESCO Intangible Heritage Convention: A Commentary, Oxford 2000; J. Blake, From Traditional Culture and Folklore to Intangible Cultural Heritage: Evolution of a Treaty, in «Santander Art and Culture Law Review», II (2017), pp. 41-60; I. Brianso - O. Tebbaa, La notion de patrimoine selon l’unesco : discours et glissements catégoriels des conventions (1972, 2003), in «Droit et cultures» [on-line], LXXXI (2021); M. Cornu - A. Vaivade - L. Martinet - C. Hance (a cura di), Intangible Cultural Heritage Under National and International Law, Cheltenham 2020, pp. 17-43; F. Ferrara, Il patrimonio culturale immateriale. Considerazioni per un alternativo modello di tutela e valorizzazione, in «Ambiente e Diritto», III (2021), pp. 1-15; F.E. Grisostolo, La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: recenti tendenze in area europea, in DPCEonline, III (2018), pp. 723-754; M. Jade, Patrimoine immatériel. Perspectives d’interprétation du concept de patrimoine, Paris 2006; T. Kono, UNESCO and Intangible Cultural Heritage from the Viewpoint of Sustainable Development, in A.A. Yusuf (a cura di), Standard-Setting in UNESCO, I: Normative Action in Education, Science and Culture: Essays in Commemoration of the Sixtieth Anniversary of UNESCO, Leiden 2007, pp. 237-265; S. Labadi, UNESCO, cultural heritage, and outstanding universal value: value-based analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage, Lanham 2013; F. Lenzerini, Intangible Cultural Heritage: the Living Culture of Peoples, in «The European Journal of International Law», XXII (2011), pp. 101-120; L. Lixinski, Intangible Cultural Heritage in International Law, Oxford 2013; A.D. Ramos, La Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in E. Baroncini (a cura di), Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale nel diritto internazionale, Bologna 2021, pp. 369-390; per uno sguardo comparato sull’implementazione della Convenzione, Cfr., P.L. Petrillo (editor), The legal protection of intangible Cultural Heritage: A Comparative Perspective, Springer, New York, 2018; H. Silverman, Heritage and Authenticity, in E. Waterton - S. Watson (a cura di), The Palgrave Handbook of Contemporary Heritage, Basingstoke 2015, pp. 69-89; T. Scovazzi, The Definition of Intangible Cultural Heritage, in S. Borelli - F. Lenzerini (a cura di), Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity, Leiden 2012, pp. 179-200.

<sup>12</sup> Per una ricostruzione dettagliata della lunga genesi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale del 2003, si vedano L. Lankarani El-Zein, L’avant-projet de Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel: évolution et interrogations, in *Annuaire français de droit international*, vol. 48, 2002, pp. 624-656; H. Velasco Maïllo, De patrimonios culturales y sus categorías, in *Gazeta de antropología*, n. 28, 3, 2012, disponibile su: [www.gazeta-antropologia.es/?p=4066](http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4066)

<sup>13</sup> Si ricorda il Programma UNESCO sui capolavori immateriali del patrimonio orale e immateriale dell’Umanità (1997), nel quale per la prima volta compariva il termine “immateriale” accanto a “patrimonio”.

<sup>14</sup> Sull’evoluzione del concetto di patrimonio per l’UNESCO in una chiave storico-semanticamente, si veda L. Brianso - O. Tebbaa, La notion de patrimoine selon l’Unesco: discours et glissements catégoriels des Conventions (1972, 2003), in *Droit et cultures. Revue internationale interdisciplinaire*, LXXXI/1 (on line), dove gli autori individuano un generale spostamento delle politiche patrimoniali dell’UNESCO verso l’immaterialità. Sulla stessa linea di ricerca, Christof Brumann, Comment le patrimoine mondial de l’Unesco devient immatériel, in *Gradhiva Revue d’antropologie et d’histoire des art*, 12, 2013, pp. 23 – 47.

fondamentale azione degli stati più interessati ed alla crescente affermazione di società multiculturali<sup>15</sup>, una vera e propria rivoluzione del concetto di cultura/culture promossa dalla ricerca scientifica ed in particolare dalla antropologia culturale a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Una vera rivoluzione culturale del cui evolversi e consolidarsi appaiono a chi scrive significativamente rivelatori i rapporti tra la stessa UNESCO e Claude Lévi-Strauss che, occorre ricordarlo, della stessa UNESCO fu Segretario Generale per gli affari sociali (1951/1969), ma che con l'Organizzazione internazionale ebbe un dialettico rapporto di collaborazione durato sessant'anni.

## **5. Alle origini dell'UNESCO: il concetto di cultura universale e la lotta ai pregiudizi razziali.**

### **Il Lévi-Strauss di *Race et histoire* (1952)**

Nel 1949 l'UNESCO, a pochi anni dalla propria nascita, programmava – conformemente alla sua missione di promuovere la collaborazione tra le nazioni nell'ambito dell'educazione, della scienza e della cultura – una conferenza generale rivolta a ricercare e diffondere dati scientifici utili alla lotta contro i pregiudizi razziali che tanto danno avevano arrecato all'intera umanità nel corso dei secoli e nei decenni più vicini non senza un riferimento alla tragedia del razzismo e dell'antisemitismo in particolare durante l'allora recentissimo conflitto mondiale.

Tra gli studiosi che aderirono all'appello UNESCO per collaborare all'iniziativa vi fu appunto l'etno-antropologo svizzero – francese Claude Lévi-Strauss (1908 – 2009) la cui formazione culturale socialista, pacifista ed antinazionalista, lo portava naturalmente ad avvicinarsi ad una istituzione che si poneva il compito di risolvere pacificamente i conflitti tra gli Stati. D'altra parte di guerre, Lévi-Strauss a quarant'anni (nato nel 1908) ne aveva già vissute ben due ed era dunque ben lieto di collaborare con un'istituzione che si proponeva di lavorare per la pace attraverso la cultura.

L'antropologo dunque diede anzitutto il suo contributo, peraltro decisivo, alla redazione della *Dichiarazione UNESCO sulla razza* (1950) elaborata da esponenti delle scienze sociali<sup>16</sup>. Questa ultima, tra l'altro, recita

---

<sup>15</sup> Sull'affievolirsi del rapporto tra patrimonio culturale ed identità nazionali o etniche nel clima del multiculturalismo, si veda C. Grecco, *Heritage in Multicultural times*, in *The Palgrave book of contemporary hHeritage research*, a cura di E. Waterton- S. Warson, Basingstoke, 2015, pp. 269 – 278.

<sup>16</sup> A collaborare furono chiamati tra gli altri, oltre a Lévi-Strauss, Alva Myrdal, Alfred Métraux e Michel Leiris. Sull'impegno dell'Unesco in materia si veda C. Maurel "La question des races de programme de l'Unesco", in *Gradhiva* 2007, (n.5) pp. 1-11



“in base alle conoscenze attuali non vi è alcuna prova che i gruppi dell’umanità differiscano nelle loro caratteristiche mentali innate, riguardo all’intelligenza ed al comportamento<sup>17</sup>”.

L’obiettivo del programma in sostanza era quello di negare base scientifica alla diffusa convinzione, di cui si era alimentata, tra l’altro, la micidiale ideologia nazionalsocialista, che vi fossero *disuguaglianze* e, soprattutto, una *gerarchia di qualità* tra le razze umane. Si trattava, al contrario, di riaffermare l’unità della specie umana sotto la denominazione di *homo sapiens* e di ribadire “l’etica della fratellanza universale” giacché “ciascun essere umano non è che una particella dell’umanità, alla quale è indissolubilmente legato<sup>18</sup>”.

Alla *Dichiarazione* fece seguito una sorta di “offensiva educativa” organizzata dalla *Division pour l’étude de la race* della stessa UNESCO a cui Lévi-Strauss, stretto collaboratore da quegli anni dell’ UNESCO, fino a divenire, come si diceva, in breve tempo Segretario Generale del *Conseil International des sciences sociales* (1952-1969) diede il suo apporto con il notissimo saggio *Race et Histoire*.<sup>19</sup>

Con quel contributo di pensiero e ricerca si trattò per l’antropologo di compiere un’ulteriore importante passo sulla via della lotta al razzismo spostando il centro dell’attenzione dall’*uguaglianza biologica*, pur ribadita, della specie umana, a quella delle sue *espressioni culturali*. Si trattava, dunque, di attaccare il pregiudizio che i diversi gruppi etnici non siano capaci, di arrecare un uguale contributo al progresso dell’umanità. Occorre sottolineare come in questo contesto il concetto di progresso venga tuttavia ancora inteso “all’occidentale” cioè secondo la logica di avanzamento tecnologico e di capacità produttiva secondo i principi di una società liberale ed industriale che informava la *weltanschauung* dominante in quei decenni del secolo scorso.

Nondimeno in *Race et Histoire* [sulla scia della *Dichiarazione sulla razza*] Lévi-Strauss sottolinea anzitutto come la “diversità intellettuale, estetica, sociologica non è unita da nessuna relazione causale a quella che, sul piano biologico, esiste fra alcuni aspetti osservabili dei raggruppamenti umani”.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> La Dichiarazione è, tra l’altro, in *Quatre déclarations sur la question social*, Unesco, Parigi, 1965, p. 5

<sup>18</sup> *Quatre déclarations* cit. p.35

<sup>19</sup> C. Lévi-Strauss *Razza e Storia* già nella collana *La question sociale devant la science moderne*, Unesco, Paris, 1952 ora in *Antropologia strutturale*, Il Saggiatore, Milano 2018 p. 327-365. Tra le altre edizioni italiane anche in C. Lévi-Strauss, *Razza e storia e Razza e cultura* con la bella prefazione di Michel Izard, Torino 2002, 5-42. Nella prefazione una dettagliata storia del testo delle polemiche sorte alla pubblicazione di *Race et culture* (1971).

<sup>20</sup> C. Lévi-Strauss, *Antropologia Strutturale*, cit., p. 328

Uno dei modi più recenti ed insidiosi di escludere le diversità culturali era a quel tempo costituito, secondo Lévi-Strauss, da quello che nel suo scritto egli definisce il *falso evolucionismo*. Si tratta della linea di pensiero che tende a considerare tutte le condizioni culturali “come stadi o tappe di un unico svolgimento”<sup>21</sup> il quale, per sua stessa natura, deve avere necessariamente un unico punto di partenza ed un unico punto di arrivo, sia pure con tempi, a volte, assai diversi.

Il falso evolucionismo, ad avviso di Lévi-Strauss, era in realtà solo un altro modo per sopprimere la diversità delle culture fingendo di riconoscerla per poi classificarle, se non più sulla scala “classica” dell’etnocentrismo secondo la dicotomia *selvaggio - civile*, su quella più insidiosa del dualismo *arretrato - avanzato* dove, in maniera apparentemente inoppugnabile, al vertice delle civiltà avanzate non può che trovarsi la civiltà occidentale frutto della rivoluzione industriale con le sue macchine, le sue tecnologie, i suoi avanzamenti apparentemente indiscutibili.

Il falso evolucionismo non era dunque che una nuova versione, tutta a beneficio della civiltà occidentale, di *etnocentrismo*, vale a dire quell’atteggiamento culturale, in verità proprio di tutte le culture, che tende a considerare come “una sorta di mostruosità o di scandalo” le culture diverse. È questa, secondo Lévi-Strauss, una postura culturale ben nota alla storia occidentale se è vero che, già nell’antichità classica, tutto ciò che non faceva parte della cultura greca era considerato come *barbaro* e che, in epoche più moderne, è stato considerato *selvaggio* tutto quanto non rispondeva ai canoni di convivenza dei nostri fondamentali stili di vita. Così, del resto, altre vaste frazioni della specie umana, in altri luoghi del mondo, distinguevano tra se stessi come: “buoni”, gli “eccellenti” i “completi” e gli altri, definiti come “cattivi”, “malvagi”, “scimmie terrestri” o, ancora, “pidocchi”.<sup>22</sup>

In sostanza l’*etnocentrismo* non riconoscendo il valore delle culture diverse tende a spingere fuori della civiltà, e dalla stessa umanità, le forme di diversità culturale ed è dunque una *radice culturale* fortissima del *razzismo*. La risposta non può che essere per Lévi-Strauss nel *relativismo*, vale a dire, nella necessità di rispettare le diversità culturali perché - afferma Lévi-Strauss - è proprio il contatto tra le diversità ad essere, da sempre, all’origine dei maggiori sviluppi di civiltà. Questa ultima, infatti, implica la coesistenza tra culture che

---

<sup>21</sup> Ivi, p. 334

<sup>22</sup> Ivi, p. 339

presentino tra di loro la massima diversità e, in un certo senso, consiste proprio in tale coesistenza. La conseguenza è che “la civiltà mondiale non può che essere altro che la coalizione su scala mondiale, di culture ognuna delle quali conservi la propria originalità”.<sup>23</sup>

Ne derivava per Lévi-Strauss, in quel particolare momento storico, la difficoltà del compito delle Istituzioni Internazionali, ed in particolare dell'*UNESCO*, chiamate da un lato ad assecondare una “liquidazione” e dall’altro “un risveglio”. Anzitutto non si poteva non assecondare “il riassorbimento di quelle diversità morte, residui senza valori, di modi di collaborazione la cui presenza allo stato di vestigie putrefatte costituisce un rischio permanente di infezioni per il corpo internazionale”.<sup>24</sup>

Si trattava però anche di “preservare la diversità delle culture in un mondo minacciato della monotonia dell’uniformità<sup>25</sup>” perché la diversità delle culture umane “è dietro di noi, attorno a noi e davanti a noi”.<sup>26</sup>

L’appello di Lévi-Strauss, ostile ad ogni forma di etnocentrismo e di suprematismo culturale, e che faceva della comunicazione e degli scambi tra le culture la fonte dei progressi dell’umanità e del suo andare, in definitiva, verso una *cultura universale di progresso* risultava ancora in quel momento in piena consonanza con l’ideologia di cooperazione nonché di impegno educativo e di scambio culturale dell’ *UNESCO* ed infatti, come si è ricordato, la collaborazione tra Lévi-Strauss e l’ *UNESCO* continuò non solo attraverso l’attribuzione all’antropologo di un importante ruolo istituzionale, ma anche attraverso l’affidamento a lui della guida di una serie di significative ricerche nelle diverse parti del mondo, tra cui alcune sugli sviluppi demografici.

## **6. Il tema della preservazione delle diversità culturali. Il Lévi-Strauss di *Race et Culture* (1971). La sua rottura con l’UNESCO**

Ancora in tale clima di collaborazione, a distanza di diciannove anni da *Razza e Storia* Claude Lévi-Strauss, venne invitato a tenere presso l’*UNESCO* il discorso inaugurale per l’*Anno Internazionale della lotta contro il*

---

<sup>23</sup> Ivi, p. 361

<sup>24</sup> Ivi, p. 363

<sup>25</sup> ibidem

<sup>26</sup> Ivi, p. 364

*razzismo* (1971). Il tema scelto dall'antropologo *Razza e Cultura*<sup>27</sup> appare, almeno nel titolo, perfettamente in continuità con *Razza e Storia* divenuto, nel frattempo, un classico della lotta contro il razzismo.

Contro ogni previsione la relazione suscitò invece un vero scandalo perché risultò essere in contrasto con la permanente ideologia dell'*UNESCO* e, in qualche modo, con la stessa *Razza e Storia*. Affermò infatti Lévi-Strauss di non credere più che la diffusione del sapere e lo sviluppo delle comunicazioni tra gli uomini, sarebbero riusciti, un giorno, a farli vivere in buona armonia, nella accettazione e nel rispetto della loro diversità. La verità è che l'obiettivo, così caro all'ideologia dell' *UNESCO* che “uguaglianze e fraternità possono un giorno regnare tra gli uomini, senza che la loro diversità sia compromessa”<sup>28</sup> si rivela, ormai, ad avviso dell'antropologo svizzero francese, un vano sogno in cui cullarsi.

In effetti, afferma Lévi-Strauss “a dispetto della sua urgente necessità pratica e degli alti fini culturali a cui mira, la lotta contro tutte le forme di discriminazione coopera a questo movimento che trascina l'umanità verso una civiltà mondiale, distruttrice dei vecchi particolarismi a cui spetta l'onore di aver creato quei valori estetici e spirituali che danno alla vita il suo senso, e che noi raccogliamo preziosamente in musei e biblioteche perché ci sentiamo sempre meno capaci di produrli”<sup>29</sup>.

Appare evidente come gli studi di Lévi-Strauss, segnatamente quelli sugli sviluppi demografici, gli stessero facendo intravedere gli effetti della incipiente mondializzazione sulle diversità culturali, specie per le culture minoritarie. Nota infatti l'antropologo come: “gli sconvolgimenti scatenati dalla civiltà industriale in espansione, la maggior rapidità di trasporto e di comunicazione”<sup>30</sup>, potremmo dire l'incipiente mondializzazione stessero eliminando ogni barriera ma anche distruggendo ogni diversità!

È qui che Lévi-Strauss fa, scandalosamente, emergere un'aporia di fondo: è bene che le culture collaborino, è anzi necessario, ma ciò comporta il rischio di una scomparsa di alcune culture in altre. Ed ancora “non possiamo sperare che in un cambiamento nel corso della storia, ancor più arduo ad ottenersi che un

---

<sup>27</sup> Race et culture, in *Revue internationale des Sciences Sociales*, XXIII (1971) n.4, pp. 647 – 666 in italiano in varie edizioni tra cui C. Lévi-Strauss, *Razza e storia - Razza e cultura*, cit. pp. 53-94 a cui si farà riferimento per le citazioni

<sup>28</sup> C.Lévi-Strauss *Razza e Storia - Razza e Cultura*, cit., p. 78

<sup>29</sup> Ivi, p. 78 - 79

<sup>30</sup> Ivi, p. 78-79

progresso nel corso delle idee”<sup>31</sup>. Siamo ormai ben lontani dalla visione ottimistica, universalistica ed in qualche modo illuministica propria dell’UNESCO.

È anche, evidentemente, una marcia indietro rispetto a quella sorta di *darwinismo culturale* per il quale lo stesso Lévi-Strauss in *Razza e storia* aveva come assegnato alle Istituzioni Internazionali, segnatamente all’UNESCO, anche il compito di *liquidare le diversità morte* come pericolose vestigie putrefatte! È giusto, dunque, per il Lévi-Strauss di *Razza e Cultura* che ogni cultura faccia i conti con quel tanto di etnocentrismo che fa da difesa alla sua salvaguardia, alla sua stessa identità.

La reazione dell’UNESCO fu immediatamente negativa: Lévi-Strauss stava attaccando la politica stessa dell’UNESCO basata sull’ideale di una cultura universale e sulla cooperazione culturale e teorizzando, contro la concezione dell’Uomo spontaneamente aperto all’altro, il diritto, anzi la *necessità di ogni cultura di rifiutarsi*, in qualche misura, *all’altro*, almeno allo scopo di difendere la cultura della propria comunità, finché ancora vivente.

La verità è che Lévi-Strauss durante i suoi studi sulle popolazioni e sugli sviluppi demografici si era reso conto che di fronte all’espansione della cultura occidentale, le culture non supportate da un adeguato apporto economico e materiale ma basate sulle tradizioni, sugli usi e sul saper fare, proprio quelle da cui, come antropologo culturale, lui stesso aveva imparato di più, tendevano a sparire. Era giusto, a suo avviso, che esse si difendessero ma era anche giusto che venissero difese. Erano le chiare premesse culturali di difesa dell’*intangible heritage* e l’UNESCO non era ancora preparato a questo sicché René Maheu, Direttore generale dell’ UNESCO, manifestò il suo disappunto<sup>32</sup>. I rapporti di collaborazione tra Lévi-Strauss e l’UNESCO si interruppero.

---

<sup>31</sup> Ivi, p. 90

<sup>32</sup> Sul punto e più in generale sul tema V. Stoczkowski Claude Lévi-Strauss et L’ UNESCO in “Le Courier de l’UNESCO”, 2008, p. 5-9. Lo stesso Lévi-Strauss ha fornito spiegazioni della parte aneddotica di tale contrasto in Lévi-Strauss e D. Eribon, *De Près et de loin*, Paris, 1988, pp. 204-208. Bisogna tuttavia riconoscere che negli anni successivi il Direttore Generale Koichiro Matsuura tenne, a proposito del patrimonio culturale immateriale, un ben diverso atteggiamento svolgendo un ruolo decisivo per la sua protezione da parte dell’UNESCO. Si possono consultare a tal proposito i seguenti documenti a sua cura: Discorso del 20 de marzo del 2002, DG/2002/26; Discours à l’occasion de la Réunion internationale sur “le patrimoine culturel immatériel: le role de l’UNESCO et les domaines d’action prioritaires, Rio de Janeiro, 22 janvier 2002. Doc: DG/2002/03; Discorso del 16 de septiembre 2002. Doc: DG/2002/93; Discorso de M. Koichiro Matsuura (DG/2002/03); Discours de M. Koichiro Matsuura, Directeur général de l’UNESCO, à l’occasion de la première Conférence de Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 18 juin 2007; La protección de las expresiones culturales tradicionales / Expresiones del folclore. Objetivos y principios revisados, WIPO/GRTKF/IC/16/4 (2010); La protección de los conocimientos tradicionales, Revisión de objetivos y principios, WIPO/GRTKF/IC/16/5 (2010); Recursios genéticos: Lista de opciones revisada, WIPO/GRTKF/IC/16/6 (2010).

## 7. La riconciliazione nel segno delle diversità culturali tra patrimonio materiale e immateriale (2005)

La separazione, almeno sul punto, non fu breve. Solo nel 2005, ben trentaquattro anni dopo, Claude Lévi-Strauss, ormai quasi centenario, invitato, ritornava sulla cattedra dell'UNESCO per pronunciare un discorso ufficiale in occasione dei sessant'anni dell'Agenzia dell'ONU. In realtà il discorso che l'antropologo vi tenne era, pressappoco, lo stesso di *Razza e Cultura* e fu, tuttavia, seguito da un'autentica ovazione. Il fatto è che la minaccia alle diversità culturali che l'antropologo aveva invero pienamente presagito già nel 1952 in *Razza e Storia* e chiaramente denunciato nel 1971 in *Razza e Cultura*, si era conclamata e fatta concreta assumendo il nome di *globalizzazione*, mentre la maggioranza dei popoli della terra avevano compreso la necessità di difendere non solo i capolavori culturali dell'umanità costituiti dalle permanenze monumentali e materiali, ma anche le più deboli ma non meno significative manifestazioni delle culture immateriali.

Due anni prima dell'ovazione del 2005, l'UNESCO aveva approvato, come si è visto, la *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale* che è certamente anche il frutto del più che sessantennale dialogo tra Lévi-Strauss e l'UNESCO e soprattutto tra l'antropologo e le civiltà del mondo. In un'intervista rilasciata il 20 novembre 2006 a Georges Cutukdjian inviato dell'UNESCO, Lévi-Strauss affermava “La promozione della diversità culturale è indubbiamente una tappa significativa nelle attività dell'UNESCO e soprattutto la protezione del patrimonio immateriale. Nel corso dei cinque viaggi effettuati in Giappone tra il 1977 e il 1988 ho chiesto ai miei ospiti di poter visitare dei tessitori, dei carpentieri, in breve degli artigiani portatori di un saper fare tradizionale. Gli antropologi si sono sempre interessati al patrimonio immateriale ed hanno ampiamente contribuito alla sua conoscenza...”<sup>33</sup>.

In effetti Lévi-Strauss aveva ragione, gli antropologi, a cominciare da lui stesso, ma anche altri scienziati sociali e più in generale gli intellettuali, avevano fatto moltissimo per l'elaborazione del concetto di patrimonio immateriale e la comprensione della necessità di una sua tutela. Per questa tutela non poteva che entrare in campo, attraverso le Convenzioni di diritto internazionale ma, anche successivi, attraverso gli

---

<sup>33</sup> “Lévi-Strauss se souvient” propos recueillis pour Gerges Cutukdjian in “Le courrier UNESCO, 2008, 5 p. 50

interventi delle diverse autorità internazionali e statuali, la scienza umana che ha proprio il compito di tutelare, in ambito sociale, le posizioni più deboli: il diritto.

### **9. Conclusioni: il ruolo del diritto per la protezione del patrimonio culturale immateriale e dei diritti culturali che ne derivano.**

Con la firma della Convenzione Unesco sui beni immateriali nel 2003 da parte di moltissimi Stati, in tutti quegli Stati il primo passo, importantissimo, era compiuto. Da quel momento tuttavia il compito passava anche nelle mani degli specialisti della tutela dei diritti. Cominciava così il lavoro dei giuristi per mettere a disposizione dei nuovi, antichi, fragili beni immateriali dell'umanità, riconosciuti come tali, e delle comunità che ne vengono riconosciute portatrici, il loro antichissimo sapere. Un sapere quello dei giuristi che, nell'assumere il carico del nuovo "volatile" patrimonio può certo avvalersi del suo tradizionale formidabile retaggio teorico ed esperienziale, ma deve anche necessariamente avvalersi, a fronte del variegatissimo panorama culturale affrontato, di ogni possibile comparazione con quelle culture "riconosciute" (si pensi a quella giapponese) che avevano già maturato significative esperienze di protezione giuridica in tale ambito per apprenderne il senso e, caso mai, riprenderne espressioni in qualche modo "omologhe".

Un sapere, quello dei giuristi, che, tuttavia, deve rivelarsi anche capace, di cercare di cogliere e risolvere (per quanto il diritto può risolvere) i nuovi ed inauditi dilemmi del presente, e perciò di porsi in ascolto delle voci esperienziali che possono provenire da ogni angolo della terra, sia pure il più remoto.

Ad una sensibilità giuridica lo stesso Lévi-Strauss non risultò mai estraneo. Già in *Razza e storia* Lévi-Strauss aveva affermato "Le grandi dichiarazioni dei diritti dell'uomo hanno, anche esse, la forza e la debolezza di enunciare un dialogo troppo spesso dimentico del fatto che l'uomo non realizza la propria natura in un'umanità astratta, ma in culture tradizionali..."<sup>34</sup>. Si tratta, dunque, per Lévi-Strauss di passare dalle grandi dichiarazioni, che ignorano e cancellano il particolare, alla difesa proprio delle culture tradizionali e particolari.

Così, allorché i sistemi giuridici occidentali si trovarono in grande difficoltà nell'inserire al proprio interno le nuove forme di procreazione rese possibili dalla moderna tecnologia, Lévi-Strauss, ormai ottantenne,

---

<sup>34</sup> C. Lévi-Strauss, *Razza e storia* *Razza e cultura*, cit. p. 12.

ricordò, con il deliberato intento di fornire un apporto ai giuristi, che in molte culture indigene, anche sul piano delle regole, risulta pienamente accettata l'idea dell'inseminazione “a prestito” o da parte di donatori<sup>35</sup>. Del resto è, questo secondo Lévi-Strauss, anche il caso della regola “giuridica” che governa pressoché in ogni tempo, e sotto moltissime latitudini, il diritto familiare, vale a dire il divieto di incesto correlato, a suo avviso, all'esigenza del piccolo gruppo familiare di non chiudersi al suo interno né di aprirsi ad altri gruppi<sup>36</sup>. È la prova che molto di quanto noi consideriamo *naturale* è, invece, *culturale*. È, tuttavia, anche la prova delle immense responsabilità che gravano sulla cultura, sul suo formarsi, e sui mezzi di protezione dei diritti.

Mai come a fronte di tante novità e così inedite esperienze si rivela delicato e vasto il compito dei giuristi e, tra essi, dei comparatisti alla ricerca, anche attraverso l'antropologia giuridica, delle migliori regole per un mondo ai nostri occhi in così veloce cambiamento. Non a caso Rodolfo Sacco, compianto maestro di diritto, riconosce la centralità dell'antropologia giuridica per il diritto comparato<sup>37</sup>. Insomma, l'antropologia è stata fattore determinante per il riconoscimento del patrimonio culturale immateriale, ma è anche, nel farsi antropologia giuridica, fattore di sviluppo essenziale del conoscere giuridico e del suo proporsi come scienza pratica della convivenza.

A più di cinquant'anni da *Race et culture*, ed a pochi anni dalla sua morte, Lévi-Strauss continua a dare lezione. Il suo pensiero, a voler scherzare con le parole (ma forse neppure tanto), è un bene culturale immateriale tuttavia vivente di cui la comunità di intellettuali cui è consegnato deve forse ancora riconoscere il formidabile raggio.

In ogni caso la lettura in contrappunto dell'azione degli Stati, a proposito della Commissione UNESCO sul Patrimonio Culturale immateriale, nonché delle comunità interessate e del progressivo maturare di una piena

---

<sup>35</sup> Cfr. C. Lévi-Strauss, Problemi di società, escissione e procreazione assistita, in C. Lévi-Strauss, Siamo tutti cannibali, Bologna 2015, pp. 29-42. In effetti l'ampia casistica riportata nel saggio, relativamente alla presenza in altre culture di simili forme di procreazione e parentalità, si avvale delle ricerche a suo tempo condotte dall'Autore sulla famiglia (ora in *Razza e Storia* e altri studi di Antropologia, Milano 1979, pp. 145-177) e rappresentano un vero esempio di comparazione se non giuridica almeno tra gli usi normativi di numerose popolazioni. Il volume postumo Siamo tutti cannibali (Bologna, 2015) rappresenta davvero, come scrive nella presentazione Marino Niola “una summa antologia dell'occidente contemporaneo” (p. I), ma per esserlo si confronta a raggio ben più ampio dello stesso Occidente.

<sup>36</sup> Cfr. C. Lévi-Strauss, Le strutture elementari della parentela, Milano 1969, pp. 5-29.

<sup>37</sup> Rodolfo Sacco, tra i più avvertiti giuscomparatisti italiani ed europei, a cavallo tra il secolo XX e XXI, riconosce apertamente il debito della scienza giuridica soprattutto verso l'antropologia “L'antropologia familiarizza il giurista con l'idea che non sempre ci fu un legislatore, che non sempre ci fu il giurista, che non sempre ci fu il potere politico centralizzato, capace di garantire il rispetto della norma giuridica (R. Sacco, *Antropologia Giuridica*, Bologna 2007, p. 25). Ed ancora, a proposito del diritto comparato, “il giurista deve molto all'antropologia. La comparazione è ascesa ai livelli di cui va fiera grazie all'arricchimento che ha conseguito sul piano euristico e su quello critico, occupandosi di sistemi diversificati al massimo (R. Sacco op. cit., pp. 25-26).



consapevolezza scientifica circa il diritto di cittadinanza e di protezione dei patrimoni culturali immateriali, dimostra ancora una volta la capacità della ricerca scientifica, anche nel campo delicato ed “incerto” delle scienze umane, di essere fattore di cambiamento storico certo rispetto alle mentalità ma anche, di conseguenza, ad una “scienza della politica” come quella del diritto.

Si tratta, peraltro, di un discorso, da parte della scienza giuridica del tutto *in progress*, giacché appare largamente da esplorare ed, ancor più, sistematizzare all'interno del sapere giuridico e dei suoi codici, l'ampilissimo settore dei *diritti culturali* - per tralasciare quelli di proprietà autoriale collettiva, peraltro solo in qualche misura assai ridotta coperti dalla tradizionale cultura del diritto civile d'autore<sup>38</sup> - connessi alla nuova consapevolezza relativa al riconoscimento della patrimonialità culturale immateriale, sia in quanto *diritti umani*<sup>39</sup> sia in quanto *diritti attivi di comunità*<sup>40</sup>.

Occorre avere, infatti, consapevolezza che il riconoscimento “culturale” di quelle culture e del loro diritto di sopravvivenza corrisponde, allo stato solo in maniera del tutto parziale, il pieno riconoscimento e la conseguente protezione del diritto positivo.

---

38 Sulla possibilità di uso del diritto d'autore per la protezione dei diritti commerciali legati al patrimonio culturale immateriale si veda J. Blake, *Elaboration d'un nouvel instrument normatif pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel: éléments de réflexion* Unesco, Edition révisée, 2002, CLT-2001/WS/8 Rev. L'autrice, pur riconoscendo alcune potenzialità protettive del diritto d'autore, nota come le sue regole siano essenzialmente individualistiche e privilegino l'innovazione, elemento estraneo ai sistemi di valori di molte società indigene, nelle quali vale il principio di continuità della tradizione. Dunque tradizione condivisa e non opera di un autore, tradizione “trasmessa”, quindi, tutt'altro che innovativa. Sullo stesso argomento, ma con riferimento anche ai diritti non commerciali si veda F. Lézé, *La protección jurídica del patrimonio cultural inmaterial en la Unesco*, in *Estudios en homenaje a Don José Emilio Rolando Ordonez Cifreintes*, Ciudad de Mexico 2013, pp. 149 – 193. Ancora sullo sfruttamento commerciale a scopi turistici del patrimonio immateriale e la relativa difficoltà di tutela cfr. C. Jimenez de Madariaga – F. Seño Asencio, *Patrimonio Cultural inmaterial de la humanidad y turismo*, in *International Journal of Scientific Management and Tourism*, IV/2, 2018, pp.349 – 366.

39 Cfr. C. Hance, *The interactions between intangible cultural heritage and human rights*, in M Cornu, A, Vaivode, CHance (a cura di) *Intangible Cultural Heritage under National and International law*, Cheltenham, 2020. Il tema si è approfondito sia con riferimento all'eventualità che uno Stato riconosca un diritto umano in relazione a una specifica pratica culturale sia a che sia l'individuo a reclamare un diritto umano per proteggere una pratica culturale. Sugli stessi temi con un interessante sguardo sul verificarsi di contrasti tra diritti umani di origine culturale si veda; W. Logan, *Cultural diversity, cultural heritage, and human rights: Towards heritage management as human rights based on cultural practice*, in *International Journal of Heritage Studies*, 2012, pp. 1 – 14.

40 Cfr. da ultimo L. Martinet, *L'irruption de la notion de communauté en droit international de la culture*, in *Situ. Revue des patrimoines*, XLI (2021). Nel contributo viene altresì evidenziato l'avanzamento rappresentato, a questo proposito, dalla Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, entrata in vigore nel 2015 e recentemente ratificata dall'Italia (L. 133 del 2020).